



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

ORDINANZA NR. 0023/AG DEL 11 GIUGNO 2012

OGGETTO: Limiti alla vendita ed alla somministrazione di bevande in ore serali e notturne – Modalità per lo svolgimento di attività danzanti o di intrattenimento musicale.-

I L S I N D A C O

VISTA la propria ordinanza n. 0007/AG in data 13.03.2008, con la quale sono stati statuiti limiti alla vendita ed alla somministrazione di bevande in ore serali e notturne;

VISTA altresì la propria ordinanza n. 050/AG in data 06.10.2008, come modificata dall'Ordinanza Sindacale n. 0034/AG del 04.08.2011, laddove all'articolo 3.9 regola le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività danzanti o di intrattenimento musicale;

CONSIDERATO

- a) che permangono le esigenze di prevalente interesse pubblico per il mantenimento dei limiti a suo tempo imposti dall'ordinanza in esordio indicata, atteso che l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano negli spazi pubblici porta all'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi - in particolare nelle ore notturne -, tali da turbare la quiete pubblica, oltre al verificarsi del disdicevole fenomeno dell'abbandono di contenitori di bevande alcoliche, in strade, porticati e piazze;
- b) che lo svolgimento reiterato e spesso estemporaneo di attività danzanti o di intrattenimento musicale, soprattutto nel periodo estivo, rende necessaria l'adozione di specifiche regole procedurali, finalizzate ad agevolare, da un lato, la previa verifica amministrativa dei presupposti fattuali e giuridici per il legittimo svolgimento delle attività in questione e, dall'altro, la pianificazione delle rituali operazioni di controllo sulle attività stesse da parte delle Forze di Polizia;



- c) che si rende, infine, opportuna una disciplina ordinatoria che contemperi il diritto al divertimento o all'aggregazione con il diritto alla quiete pubblica;

ATTESO

che - conformemente al prevalente orientamento della Magistratura Amministrativa (cfr.: CdS, sez. V, sentenza n. 4457/2002; TAR Veneto, sez. I, sentenza n. 1582/2007) - il cd. "diritto al divertimento o all'aggregazione" è ritenuto recessivo (e quindi di minore importanza sociale e giuridica) rispetto al diritto alla quiete, quale espressione del diritto alla salute psicofisica delle persone;

VISTO

l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

O R D I N A

1. **Dopo le ore 22.00**, la somministrazione di bevande nei pubblici esercizi (ivi compresi gli stabilimenti balneari) è consentita **esclusivamente in bicchieri e contenitori di plastica**.
2. Il divieto di cui al precedente punto 1. non si applica nel caso in cui la somministrazione di bevande nei pubblici esercizi si configuri quale accompagnamento alla consumazione prevalente di pasti (es.: pranzo/cena) nell'ambito delle superfici in uso ai locali.
3. L'orario di chiusura giornaliera degli esercizi che esplicano attività di intrattenimento e svago (discoteche, sale da ballo, ecc.) è fissato alle ore **02.00**; nel periodo dal **23 dicembre al 06 gennaio**, nonché nei giorni **14 e 15 agosto** è consentita la chiusura alle **ore 04.00**.
4. Il Dirigente del Dipartimento Attività Produttive e Culturali – Sport e Turismo può autorizzare deroghe all'orario di chiusura di cui al precedente punto 3, purchè ricorrano le condizioni di cui all'art. 5.6 del Regolamento Comunale (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del 28.07.2008 e 86/XIII del 05 agosto 2008), recante i criteri in materia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande **e, comunque, non oltre le ore 04.00, fermo restando il previo parere favorevole dell'A.R.P.A. Lazio ovvero – nel caso di capienza dell'esercizio superiore a 200 persone - della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.**
5. L'istanza tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione dirigenziale, prevista dal precedente punto 4., deve essere presentata al Comune, a pena



d'improcedibilità, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'attività d'intrattenimento musicale o danzante. Qualora si intenda ottenere l'autorizzazione per più eventi d'intrattenimento, potrà essere presentata un'unica istanza, corredata del calendario degli eventi da svolgere; in tal caso, il computo del predetto termine di 15 giorni dovrà riferirsi al primo, in ordine cronologico, degli eventi calendarizzati.

6. È **vietato** lo **svolgimento simultaneo** di attività di intrattenimento danzante o musicale da parte di pubblici esercizi **contigui**, ivi compresi gli stabilimenti balneari; in caso di concorso di istanze (ai sensi del punto 5. del presente atto) o di s.c.i.a. (segnalazione certificata inizio attività) aventi ad oggetto lo svolgimento di attività d'intrattenimento che si pongano in contrasto con la disposizione di cui al presente punto 6., verrà accordata la preferenza secondo il criterio cronologico di presentazione dell'istanza o della s.c.i.a.-
7. *abrogato ...* ⁽¹⁾
8. L'inosservanza dei punti 1., 6. e 7. della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa **da € 180,00** (centottanta/00) **ad € 500,00** (cinquecento/00), salvo che il fatto non costituisca reato.
9. L'inosservanza dei punti 3. e 4. da parte dei pubblici esercizi, ivi compresi gli stabilimenti balneari, che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sarà perseguita ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 21/2006, che prevede l'applicazione dell'art. 17bis, commi 1 e 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm. (sanzioni amministrative per una somma **da € 154,00** (centocinquantaquattro/00) **ad € 3.098,00** (tremilanovantotto/00)).
10. La violazione, anche per una sola volta, dell'orario di chiusura come disposto dai precedenti punti 3. e 4. della presente ordinanza sindacale comporta la revoca della licenza per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e svago, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
11. Sono abrogati i commi 3.8 e 3.9 dell'articolo 3 dell'ordinanza sindacale n. 050/AG in data 06.10.2008, come modificata dall'Ordinanza Sindacale n. 0034/AG del 04.08.2011, nonché l'Ordinanza Sindacale n. 0007/AG in data 13.03.2008.
12. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
13. La presente ordinanza *entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale* e sul sito internet istituzionale

⁽¹⁾ abrogato dall'Ordinanza Sindacale n. 0032/AG in data 12 luglio 2012



http//: www.comune.terracina.it, sezione il Comune – voce *Ordinanze* e sarà notificata ai Comandi locali delle Forze di Polizia, all'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina, al Comando di Polizia Municipale, al Dirigente del Dipartimento Attività Produttive e Culturali – Sport e Turismo, nonché alle sezioni locali delle Organizzazioni di categoria a rappresentanza nazionale.

F. to IL SINDACO
(dott. Nicola PROCACCINI)